



UNIVERSITÀ DI PAVIA

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, modificato con:

- *Decreto Rettorale n. 1496/2011 del 14 luglio 2011*
- *Decreto Rettorale n. 1162/2013 del 16 luglio 2013*
- *Decreto Rettorale n. 1667/2015 del 24 luglio 2015*
- *Decreto Rettorale n. 1422/2017 del 12 giugno 2017*
- *Decreto Rettorale n. 1797/2018 del 22 giugno 2018*
- *Decreto Rettorale n. 1837/2019 del 31 maggio 2019*
- *Decreto Rettorale n. 1380/2020 del 19 maggio 2020*
- *Decreto Rettorale n. 1374/2021 del 16 giugno 2021*

INDICE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – L'AVVISO SULLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 3 – GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

ART. 5 – AREE DI CONTRIBUZIONE

ART. 6 – INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

ART. 7 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ E SANZIONI

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le presenti disposizioni, in armonia con le norme vigenti e il Titolo 6 (Diritto allo studio, organi studenteschi e servizi agli studenti) dello Statuto dell'Università di Pavia, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi.

L'Università degli Studi di Pavia:

- si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività della contribuzione, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche;
- monitora annualmente l'andamento delle entrate contributive dei corsi di laurea di I e II livello in relazione al rispetto dell'equilibrio di bilancio e del limite del 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), anche al fine di compensare risultati inattesi e derivanti dall'introduzione di novità normative e di definire le opportune modifiche del contributo onnicomprensivo individuale che si rendessero necessarie;
- valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio;
- si impegna a garantire una elevata qualità degli insegnamenti erogati nei vari corsi di studio, nonché strutture e servizi in quantità e qualità tendenzialmente comparabili con gli standard dei principali Paesi europei, anche mediante la richiesta agli studenti di un concorso ai costi sostenuti;
- assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria.

Per quanto riguarda l'insieme delle regole che disciplinano l'organizzazione didattica, le disposizioni relative allo status ed alla carriera dello studente ed ai regimi particolari di iscrizione si rimanda al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento Studenti ed agli altri specifici regolamenti che ogni studente è tenuto a conoscere.

ART. 2 – L'AVVISO SULLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, approva ogni anno l'Avviso sulla contribuzione universitaria nel quale vengono definiti:

- I criteri per la determinazione della contribuzione e i relativi importi per gli studenti per i corsi di laurea di I e II livello, per i corsi post-laurea e per i corsi a regimi particolari;
- Le modalità di presentazione dei redditi per ottenere il calcolo della contribuzione commisurata alla condizione economica del proprio nucleo familiare per le varie tipologie di studenti;
- I termini e le scadenze per la presentazione della documentazione prevista e per il pagamento delle rate della contribuzione, nonché la disciplina delle indennità di mora/penali in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'Avviso sulla Contribuzione;
- Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione universitaria, o parte di essa, riguardanti la tassa regionale e/o il contributo onnicomprensivo, nonché le modalità per la loro richiesta/ottenimento;
- I contributi particolari previsti per servizi specifici.

ART. 3 – GLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO

Gli studenti che intendono ottenere il calcolo della contribuzione universitaria commisurata alla propria condizione, non pagare l'importo massimo previsto dall'Avviso sulla Contribuzione e presentare la

domanda all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU Pavia) per accedere ai benefici legati al diritto allo studio (borse di studio, assegnazione di posti nei collegi universitari, servizio mensa, etc.) devono richiedere l'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che è lo strumento di valutazione della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare, necessario per richiedere prestazioni sociali agevolate.

Gli studenti con nucleo familiare residente in Italia devono richiedere l'**ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** ("**ISEE università**"), l'indicatore specifico per i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio (calcolo delle tasse, esoneri, servizi per il diritto allo studio).

Gli studenti con nucleo familiare residente all'estero devono presentare la documentazione per il calcolo dell'"**ISEE parificato**", come previsto dalla normativa vigente.

Al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione, l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) all'estero convertito in Euro utilizzando il cambio medio annuale dell'anno precedente pubblicato sul sito della [Banca d'Italia](#), è moltiplicato per un fattore di conversione in termini di corrispondenti parità di potere di acquisto in Italia. Tale fattore è ottenuto dal rapporto tra il tasso di cambio nominale di ciascun paese (definito come ammontare di valuta del paese di origine per un euro) e quello reale (ovvero quello che assicura la parità dei poteri d'acquisto con l'Italia) secondo le statistiche del Fondo Monetario Internazionale. L'esito del calcolo consente di produrre l'attestazione dell'Indicatore Parificato Universitario.

L'eventuale condizione di indipendenza dal nucleo familiare di origine è definita dalla normativa vigente in materia e riportata nell'Avviso sulla contribuzione.

Qualora si siano verificate negli ultimi dodici mesi rilevanti variazioni del reddito ovvero di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è possibile presentare l'**ISEE corrente** in sostituzione dell'ISEE università.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

La contribuzione universitaria dei corsi di laurea di I e II livello è costituita da una parte di tassazione fissa rappresentata dalle seguenti voci:

- a) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
- b) Imposta di bollo

e da una parte variabile (contributo onnicomprensivo), determinata in funzione della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente.

Il contributo onnicomprensivo è differenziato tra corsi di studio a seconda della loro appartenenza ad una delle quattro Aree specificate nell'articolo successivo ed in base al numero di anni di iscrizione dello studente rispetto alla durata normale del corso di studio.

La contribuzione universitaria è suddivisa in quattro rate:

- Prima rata: per le matricole composta dalla sola tassazione fissa (Tassa regionale e Imposta di bollo); per gli studenti iscritti ad anni successivi, costituita dalla tassazione fissa e da una percentuale del 20% del contributo onnicomprensivo pagato nell'anno accademico precedente.
- Seconda e terza rata: per tutti gli studenti pari rispettivamente al 40% e al 30% del contributo onnicomprensivo al netto di quanto anticipato con la prima rata, determinato sulla base della condizione economica e patrimoniale dello studente accertata secondo le modalità previste dall'Avviso sulla contribuzione.
- Quarta rata: pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e quanto già corrisposto con le prime tre rate.

Gli studenti provenienti da Paesi extra-comunitari con un visto d'ingresso/permesso di soggiorno per motivi di studio e che non hanno richiesto alcun tipo di agevolazione, servizio o beneficio all'Università e/o ad EDiSU Pavia, sono collocati in una delle fasce contributive riportate nell'Avviso sulla contribuzione universitaria, che ne definisce inoltre le modalità di applicazione, in base al Paese di cittadinanza e al corso di studio di iscrizione (cd. *Flat rate*). Tali tabelle vengo aggiornate annualmente sulla base della classificazione operata dalla World Bank.

ART. 5 – AREE DI CONTRIBUZIONE

Per garantire una maggiore corrispondenza con i costi effettivi dell'attività didattica si suddividono i corsi di laurea di I e II livello in quattro Aree di contribuzione, con coefficienti di maggiorazione rispetto all'Area a minor costo delle attività didattiche pari a 1,10, 1,25 e 1,40. La corrispondenza tra ciascun corso di studio e le quattro Aree di contribuzione è evidenziata nell'Avviso per la contribuzione universitaria.

L'individuazione dell'area di appartenenza di corsi di studio interdipartimentali di futura attivazione farà riferimento all'Area alla quale appartiene il Dipartimento responsabile del Corso, come indicato nella Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), salvo diverse indicazioni stabilite con delibera del Consiglio d'Amministrazione in fase di istituzione del corso.

ART. 6 – INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

La Regione Lombardia attiva, per il tramite dell'EDiSU e secondo la normativa nel tempo vigente, gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari attraverso l'erogazione di borse di studio, corrispettivi monetari e servizi collettivi.

L'Università di Pavia realizza gli obiettivi del diritto allo studio intervenendo, oltre che con le forme di esonero dalla contribuzione previste nell'Avviso annuale sulla contribuzione, con i seguenti strumenti:

- a. borse di studio;
- b. attività di collaborazione part-time;
- c. attività di tutorato;
- d. prolungamento delle fasce orarie di fruibilità delle strutture universitarie;
- e. promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche;
- f. sostegno alle attività autogestite dagli studenti;
- g. erogazione di servizi finalizzati a particolari obiettivi di interesse degli studenti;
- h. ogni altra forma di intervento e sostegno coerente con gli obiettivi del diritto allo studio e della crescita civile e culturale degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a tali iniziative in favore degli studenti una quota parte delle proprie entrate, definendone altresì il piano di distribuzione tra le alternative previste.

I concorsi per l'attribuzione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti o le associazioni che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

ART. 7 – CONTROLLI DI VERIDICITÀ E SANZIONI

L'Università di Pavia eserciterà un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente o dei membri del suo nucleo familiare, rese ai fini di fruire del beneficio della riduzione della contribuzione

universitaria o dell'accesso ad interventi legati al diritto allo studio erogati dall'Università di Pavia o da EDiSU avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università potrà anche avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche esperite o su segnalazione dell'Inps, sia ravvisata una condizione economica difforme rispetto a quella attraverso la quale lo studente ha avuto accesso ai benefici di cui al comma 1, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010 salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti Norme sulla contribuzione entrano in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo e si applicano all'anno accademico di riferimento previsto nell'Avviso sulla contribuzione.